

LA DISCIPLINA DEI FONDI PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

29 marzo 2016
dott. Arturo Bianco



Il tetto al fondo per il salario accessorio/1

- Disposizioni contenute nel comma 236 della legge 208/2015
- Riproposizione delle disposizioni dettate dall'articolo 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010
- Unica variazione: riferimento al fondo 2015 e non al fondo 2010
- Durata: fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 124/2015 (cd Madia) in materia di riforma della dirigenza e del lavoro pubblico
- Il tetto opera complessivamente e non sulle singole voci
- Esempio relativo alla RIA: utilizzazione della disposizione ed eventualmente riduzione del fondo, ivi compresa la parte variabile



Il tetto al fondo per il salario accessorio/2

- Estensione anche alle indennità di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti (delibera sezione autonomie Corte Conti n. 26/2014) ?
- Deroghe al tetto al fondo (deliberazione sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti e circolari RGS)
 1. Incentivazione dei tecnici
 2. Incentivazione degli avvocati (salvo che per successi con compensazione delle spese)
 3. Risparmi fondo anno precedente
 4. Risparmi fondo straordinario anni precedenti
 5. Compensi Istat
 6. Proventi piani razionalizzazione ex art. 16 DL 98/2011



Il tetto al fondo per il salario accessorio/3

- Principio fissato dalla deliberazione della Corte dei Conti sezioni di controllo 51/2011: deroghe per le risorse “destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all’esterno dell’amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti”.
- In modo prevalente: inclusione delle incentivazioni per il recupero di evasione Ici, dei proventi per le sanzioni alle inosservanze al codice della strada, dei proventi derivanti da sponsorizzazioni
- Nel conto annuale del personale è stata prevista la voce “entrate in conto terzi”




Il taglio del fondo del salario accessorio/1

- Altro vincolo dettato dal comma 236 della legge 208/2015
- Riproposizione delle disposizioni dettate dall'articolo 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010
- Unica variazione: occorre tenere conto “del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”
- Da ritenere confermato che per i dirigenti si deve tenere conto delle risorse destinate alla remunerazione degli incarichi “ ad interim”
- Per la circolare della RGS n. 12/2016 tale disposizione determina come conseguenza il considerare in servizio le “unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento.



Il taglio del fondo del salario accessorio/2

- Ancora circolare 12/2016 RGS: “Ove non fosse possibile fare riferimento ad atti formali di programmazione dei fabbisogni, si potrà utilizzare un criterio di attribuzione delle risorse proporzionale rispetto a quelle risultanti dalla cessazione del relativo personale”.
- Possibilità prevista dalla circolare di considerare sia le capacità assunzionali dell’anno sia quelle derivanti dal triennio precedente non utilizzate (per gli enti che non erano assoggettate al patto tutte quelle che rinvengono dalle cessazioni dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni non utilizzate)
- Effetto concreto di limitazione del taglio da effettuare




Il taglio del fondo del salario accessorio/3

- Sulla determinazione delle modalità del taglio due tesi:
 1. Ragioneria Generale dello Stato (da ultima circolare 12/2016) metodo della cd media aritmetica: “confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1”
 2. Conferenza dei Presidenti delle Regioni e sezione di controllo della Corte dei Conti della Lombardia: risparmi effettivamente determinati
- Conferenza Unificata 10/7/2014; circolare RGS, FFPP e AARR agosto 2014 e Corti Conti Emilia-Romagna e Sicilia: ambedue tali metodi possono essere utilizzati fino al raggiungimento di una intesa



La costituzione del fondo

- Competenza dell'ente: determinazione dirigenziale e deliberazione per l'inserimento di risorse aggiuntive
- Relazioni sindacali: informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa
- Non è necessario attendere l'approvazione del bilancio preventivo: appare opportuna la sua costituzione in modo sollecito così da consentire il rapido avvio della contrattazione ed evitare i rischi connessi alla contrattazione cd tardiva
- Il parere dei revisori dei conti non è necessario sull'atto di costituzione del fondo: esso viene espresso comunque prima della stipula del contratto decentrato e con l'asseverazione sia delle relazioni allo stesso sia del conto annuale del personale



La parte stabile del fondo

- Materia sulla quale sussistono numerosi dubbi (Conferenza Unificata del 10/7/2014)
- Non vi sono margini di apprezzamento discrezionale
- Occorre ricordare che le voci sono determinate in modo rigido dalla contrattazione nazionale
- Costituzione partendo dal fondo del 1998
- Unica possibilità di incremento rimessa agli enti: aumento del personale in servizio per la copertura di posti di nuova istituzione in dotazione organica (articolo 15, comma 5, CCNL 1.4.1999) (*possibilità che da alcuni anni è da considerare sostanzialmente di scuola*)



La parte variabile del fondo/1

- Possibilità di incremento rimessa al rispetto del patto di stabilità (da quest'anno dei vincoli di pareggio del bilancio) e del tetto di spesa del personale
- La sezione autonomie della Corte dei Conti (delibera 27/2015) ha introdotto il vincolo del non aumento della incidenza della spesa del personale su quella corrente
- Rispetto delle condizioni per l'incremento ex articolo 15, comma 2 CCNL 1.4.1999: deliberazione, motivazione e verifica servizi controllo interno
- Utilizzazione dell'articolo 15, comma 1, lettera d), CCNL 1.4.1999: sponsorizzazioni, cessione servizi etc
- Utilizzazione dell'articolo 15, comma 1, lettera k) CCNL 1.4.1999: tutte le risorse previste da leggi



La parte variabile del fondo/2

- Rispetto delle condizioni per l'incremento ex articolo 15 comma 5 per l'attivazione di nuovi servizi e/o il miglioramento di quelli esistenti
 1. Deliberazione preventiva (entro i primi mesi Corte Conti Liguria 23/2016)
 2. Servizi con impatto esterno
 3. Quantificazione
 4. Destinazione sia alla produttività che ad altre indennità
 5. Possibilità di ripetizione (parere Aran 19932/2015) in caso di "obiettivi di mantenimento di risultati positivi già conseguiti nell'anno precedente"



La destinazione del fondo

- Indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta CCNL 2004 sul finanziamento in modo esclusivo dalla parte stabile:
 1. Progressioni orizzontali
 2. Buona parte della indennità di comparto
 3. Posizioni organizzative negli enti con la dirigenza
 4. Incremento indennità del personale educativo degli asili nido
 5. Quota degli oneri per la riclassificazione del personaleTutte le altre indennità possono essere finanziate sia dalla parte stabile che da quella variabile




I principali errori

- Finanziamento delle progressioni orizzontali con risorse a carico del bilancio dell'ente
- Illegittima utilizzazione delle norme per l'aumento del fondo negli enti cd virtuosi
- Mancata decurtazione per il salario accessorio del personale Ata trasferito allo Stato
- Mancato spostamento dal fondo dei risparmi per la mancata erogazione di trattamento accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia
- Unico errore che sottrae risorse al fondo: mancata utilizzazione del cd differenziale delle progressioni economiche (dichiarazioni congiunte 14 CCNL 2004 e 4 CCNL 2006)



Le progressioni economiche

- Non vi sono dallo 1.1.2015 limitazioni alla decorrenza dei benefici economici
- Materia disciplinata dai CCNL cui si aggiungono i vincoli del Dlgs n. 150/2009:
 - 1) Quota limitata
 - 2) Metodo selettivo
- Finanziamento dell'istituto in modo permanente dalla parte stabile
- Attenzione alla decorrenza: occorre evitare che essa sia retroattiva



Il fondo per lo straordinario

- Quantificazione basata sulle somme spese nell'anno 1998
- Riduzione una tantum del 3%, con taglio che va alla parte stabile del fondo
- Possibilità di incremento sulla base di norme di legge e/o per “fronteggiare eventi eccezionali”; aumento da non ripetere:
- In tale ambito, motivatamente, si possono aumentare queste risorse per le elezioni esclusivamente amministrative
- Tetto annuo individuale 180 ore (superabile solamente dal 2% del personale adibito ad assistenza agli organi istituzionali)
- Riposo compensativo attivabile con il consenso del dipendente
- Banca delle ore
- Tetto 2015 per lo straordinario del 2016?



Il fondo per la dirigenza

- Regole per la costituzione dettate in modo rigido dai contratti nazionali
- Anche per la dirigenza riferimento essenziale è il fondo del 1998
- Regole dettate in via interpretativa per le amministrazioni che istituiscono la dirigenza
- Unico spazio di scelta discrezionale: aumento ex articolo 26, comma 3, CCNL 23.12.1999
- Tale incremento è da considerare come analogo a quello previsto sia per la parte stabile che per la parte variabile del fondo del personale dall'articolo 15 comma 5 CCNL 1.4.1999



I principali errori del fondo della dirigenza

- Obbligo di costituzione anche in caso di numero ridotto di dirigenti in servizio
- Applicazione errata delle norme sugli aumenti consentiti agli enti cd virtuosi
- Mancato taglio di € 3.356,97 per ogni posizione dirigenziale (articolo 1, comma 3, lettera e), CCNL 12.2.2002)
- Utilizzazione irregolare delle possibilità di incremento del fondo ex articolo 26, comma 3, CCNL 23.12.1999
- Violazione del principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio, fatte salve le deroghe previste dai contratti nazionali



Formazione IFEL
per i Comuni

Ciclo formativo

Grazie per l'attenzione

dott. Arturo Bianco

e-mail dott.arturobianco@gmail.com

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube